



CITTA' DI ASIAGO

PROVINCIA DI VICENZA

AVVISO

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE ATTIVITA' IN DIFFICOLTA' ECONOMICA E FINANZIARIA IN CONSEGUENZA DELLE MISURE ADOTTATE PER LA GESTIONE ED IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19.

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 23.06.2020

1. Finalità

Con il presente provvedimento si stabiliscono i criteri per la concessione di un contributo straordinario a fondo perduto a favore delle microimprese che operano nei settori del commercio al dettaglio in sede fissa, dell'artigianato alle attività urbane, dei servizi alla persona e della somministrazione. Tali misure si vanno ad affiancare ai corrispondenti interventi previsti a livello statale con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (ndr "Cura Italia").

Con l'erogazione del suddetto contributo si intende, quindi, fornire un sostegno economico per la copertura dei costi fissi (affitti) sostenuti dalle microimprese che operano sul territorio del Comune di ASIAGO nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il contributo a fondo perduto è cumulabile con le altre misure contributive e agevolazioni emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19".

I contributi da erogare saranno riconosciuti ai soggetti in possesso di requisiti di ammissibilità, come specificati al successivo punto ed ancora in attività al momento dell'erogazione degli stessi.

2. Requisiti di ammissibilità.

Le imprese economiche interessate per poter essere ammesse all'erogazione del contributo, debbono soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità:

- che risultino attive ed aventi sede legale ed operativa nel Comune di Asiago;
- avere in essere un contratto di affitto o affitto d'azienda regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- appartenere alla categoria delle microimprese così come definite dall'art. 2 comma 3 del Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, ovverosia avere meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro;
- risultare attive alla data di richiesta di contributo, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente;
- non dovevano trovarsi in difficoltà e/o essere sottoposte a procedure concorsuali liquidazione al 31 dicembre 2019, ovvero che il legale rappresentante, o soggetto proponente, non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni intercorse al 31 dicembre 2019;
- non devono essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali o avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali;

- non devono essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300)
- il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza devono essere in possesso dei requisiti morali per l'accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 26 maggio 2010 n. 59;
- essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative;
- aver compilato il modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune di ASIAGO; le richieste di contributo che perverranno con modalità diverse da quella sopra descritta e/o in date non comprese nel periodo di tempo di apertura del form saranno ritenute irricevibili e pertanto non accolte.

Sarà ammessa la compilazione di un solo modulo telematico da parte del medesimo operatore commerciale. Non saranno ritenuti ammissibili i moduli compilati da soggetti che parteciperanno (a qualsiasi titolo o incarico) nelle attività svolte dalla medesima impresa istante o anche in altre, sotto qualsiasi forma giuridica.

3. Soggetti beneficiari.

Possono essere beneficiari del contributo in oggetto i soggetti che hanno sostenuto delle spese per l'affitto dei locali o all'affitto d'azienda per i mesi di **marzo 2020 ed aprile 2020** e rientrano nelle seguenti categorie:

- ✓ Attività commerciali al dettaglio rientranti nelle categorie non ricomprese nell'allegato 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e nell'allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020;
- ✓ Attività dei servizi di ristorazione;
- ✓ Attività inerenti i servizi alla persona.

I soggetti beneficiari devono altresì:

- depositare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale attestano un'avvenuta riduzione del proprio fatturato nel periodo marzo-aprile 2020 maggiore del 50% del fatturato dello stesso periodo nell'anno precedente 2019; detta dichiarazione potrà essere oggetto di verifica a campione;
- rispettare il limite di aiuto "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'UE e al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017. Ai sensi delle citate disposizioni, i soggetti proponenti dovranno rendere specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, relativamente a tutte le agevolazioni pubbliche di cui l'impresa ha beneficiato nell'esercizio in corso ovvero nei due precedenti.

4. Intensità del contributo.

Ai soggetti di cui al precedente punto 3) sarà riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura massima:

- del 40% della spesa sostenuta;
- di € 600,00 mensili, fino alla concorrenza massima di € 1.200,00.

Detti valori potranno subire delle variazioni in riduzione in base al rapporto tra la disponibilità massima di risorse, stabilita in euro 40.000,00, e le richieste pervenute al protocollo.

Per le attività che hanno nel Comune di ASIAGO più di un punto vendita sarà riconosciuto un contributo per ogni punto vendita.

Il contributo è riferibile all'attività e non ai soggetti che la rappresentano, pertanto deve intendersi unico, fatto salvo quanto sopra esposto.

5. Procedimento di concessione del contributo e termini.

Pena l'esclusione, le richieste di contributo a fondo perduto dovranno pervenire al protocollo comunale, esclusivamente attraverso la compilazione del modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune di ASIAGO, entro il termine massimo di 10 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso, fatta salva la possibilità di riapertura dei termini su disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Le informazioni che saranno riportate dagli operatori economici attraverso la compilazione dei campi previsti dal modulo saranno resi nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

Le richieste che perverranno con modalità diverse da quella sopra descritta e/o in date non comprese nel periodo di tempo sopra indicato saranno ritenute irricevibili.

L'invio della richiesta di contributo nella modalità sopra descritta non costituisce di per sé titolo per ottenere il contributo che sarà concesso solo dopo l'esame di tutte le richieste pervenute in tempo utile e solo nei limiti delle risorse rese disponibili a Bilancio, quantificate in € 40.000,00.

Alla domanda dovranno essere allegati il contratto di affitto dei locali e/o contratto d'affitto d'azienda stipulato con la Ditta proprietaria dell'azienda commerciale, unitamente a copia delle ricevute del bonifico effettuato attestanti l'avvenuto pagamento del canone di affitto.

A conclusione della fase istruttoria, sarà predisposta, a cura di una Commissione interna costituita da tre membri, una graduatoria provvisoria degli aventi diritto e sarà comunicato l'esito ai benefici del contributo mediante pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse sul sito istituzionale.

Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico, in un'unica soluzione, disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accessi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.

6. Controlli

Il Comune di ASIAGO si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a campione, in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti il contributo in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 445/00. Qualora venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo e comunque entro 3 mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso ed alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

7. Trattamento dati personali.

Il candidato al contributo autorizza il Comune di Asiago, a trattare informazioni e dati personali da lui forniti o acquisiti da fonti terze, riguardanti la sua persona/società che verranno conservati sia in forma cartacea che con l'utilizzo di strumenti informatici. Il candidato sarà reso edotto del fatto che i propri dati ed il loro trattamento sono finalizzati alla conduzione di attività inerenti le finalità della presente procedura e che saranno trattati secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Asiago, 23 giugno 2020



UFFICIO COMMERCIO/P.A.
Il Responsabile del servizio
Arch. Dall'Osto Gianni